



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

N. 4221/19 R.G.N.R.

N. 1167/19 R. G.I.P.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA INTERDITTIVA
- art. 292 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

nel procedimento penale contro:

- 1) **CARDAMONE Gaspare**, nato a Taranto il 18.05.1954;
- 2) **CARDAMONE Giovanni Carlo**, nato a Taranto il 24.08.1959

INDAGATI

A) del reato di cui agli artt. 110 del c.p., 216 c. 1, 219 e 223 c. 1 del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., perché, in concorso tra loro, rispettivamente, il primo quale amministratore e socio delle imprese JET Srl e MASTERMEDIA CLUB Srl, il secondo quale socio delle predette imprese, allo scopo di procurare a sé e/o ad altri un ingiusto profitto e/o di arrecare pregiudizio ai creditori:

- stipulavano in data 27.11.2017 un atto di cessione di ramo d'azienda con il quale cedevano, tra l'altro, le autorizzazioni per forniture di servizi di media audio-visivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e in ambito locale relative al marchio/palinsesto "Studio 100" e "Studio 100 Uno", numerazioni LCN (logical channel number, fra le quali il n. 15 per il bacino regionale della Puglia), il sito internet www.studio 100.it, l'unità produttiva di servizi televisivi e broadcast esercitata attraverso una consistenza organica di n. 26 dipendenti, per il complessivo prezzo di € 34.500,00 inferiore al valore reale del ramo d'azienda;

- concludevano in data 19.1.2018 un contratto di locazione con opzione d'acquisto di beni di Jet srl, non ricompresi nell'atto di cessione, in favore di Mastermedia;

- concludevano un contratto di affitto della sede della Jet da via Pignatelli in Statte alla via Rizzolla in data 3.10.2018;

in tal modo realizzando di fatto la cessione dell'intera azienda e invero distraendo i beni e l'intero patrimonio aziendale (frequenze, attrezzature, sede, avviamento, diritto a ottenere i contributi statali erogati per le emittenti televisive) della JET Srl in favore della MASTERMEDIA CLUB Srl, società interamente detenuta dai fratelli Cardamone. Per effetto di detta operazione la JET SRL veniva privata di fonti reddituali idonee alla prosecuzione dell'attività e di ogni utilità, rimanendo gravata solo da passività e, principalmente, da debiti verso l'Erario, pari ad €. 5.296.144,46, in tal modo provocando il dissesto o in ogni caso aggravandolo, venendo così - inevitabilmente - condotta verso il fallimento, dichiarato dal tribunale di Taranto il 29.10.2018.

Con l'aggravante di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

in Taranto, sentenza dichiarativa del fallimento Tribunale di Taranto del 29.10.2018;
p.o. il curatore dott. Cosimo Valentini;

B) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 11 co. 1 d .lgs. n. 74/2000, perché in concorso tra loro, il primo quale amministratore e socio delle imprese JET Srl e MASTERMEDIA CLUB Srl, il secondo quale socio delle predette imprese, con le condotte indicate nel capo A) di imputazione, ponevano in essere condotte atte a sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per € 1.626.701,15, superiore a € 200.000;

In Taranto, il 27.11.2017

p.o. Agenzia delle Entrate

Con la recidiva reiterata specifica per Cardamone Gaspare e Cardamone Giovanni Carlo

Sulla richiesta formulata dal Pubblico Ministero di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare imprese e/o uffici direttivi per il periodo massimo previsto dalla legge nei confronti di CARDAMONE Gaspare e CARDAMONE Giovanni, in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti, depositata in data 26.2.2020

OSSERVA

GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

LE INDAGINI DI P.G.

Il presente procedimento trae origine dal fallimento della società JET SRL, con sede in Statte, via L. Rizzolla 2 (p.iva: 01798020739), dichiarato con sentenza del Tribunale di Taranto del 29.10.2018 (confermata in sede di reclamo dalla Corte di appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto con sentenza del 23.01.2019), società legalmente rappresentata da CARDAMONE Gaspare, unitamente alla stessa unitamente a CARDAMONE Giovanni Carlo.

Entrambi sono risultati essere, inoltre, amministratore e soci della società MASTERMEDIA CLUB SRL, interessata da operazioni negoziali con la fallita.

L'attività di indagine - i cui esiti sono compendiate nella informativa n. 416789 del 6.09.2019 (con i relativi allegati), a cui hanno fatto seguito le informative n. 461462 del 3.10.2019 e n. 514981 del 4.11.2019 - si è concretizzata nella acquisizione di documentazione, dati e notizie (anche mediante l'interrogazione di archivi camerali e tributari), tra cui i bilanci depositati dalla fallita nei cinque anni precedenti al fallimento, nell'acquisizione di dati e notizie dal curatore fallimentare, dr. Cosimo Valentini e dal Ministero dello Sviluppo Economico (in quanto le due società JET SRL e MASTERMEDIA CLUB SRL hanno conseguito contributi statali quali emittenti televisive locali commerciali). Pienamente utilizzabili appaiono anche le dichiarazioni rese dagli indagati al curatore (richiamate nelle informative), conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12338 del 30/11/2017: "*Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220, norme di coordinamento cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza*").

Gli accertamenti svolti hanno messo in luce l'esistenza di un transito degli *asset* patrimoniali dalla JET SRL (in evidente stato di difficoltà economica, con particolare riferimento alla situazione debitoria con il Fisco) alla MASTERMEDIA CLUB SRL, società entrambe gestite e detenute dai CARDAMONE, i quali - agevolmente operando nella doppia veste di soci e amministratori di entrambe le società - hanno utilizzato lo schermo sociale per spostare il patrimonio dalla società gravata da ingenti debiti, soprattutto di tipo erariale, alla società *in bonis*, al precipuo fine di mantenere i beni aziendali (essenzialmente l'emittente televisiva Studio 100, la sede, le attrezzature, le risorse umane) e lasciare alla cedente i debiti ed evadere sistematicamente le imposte, allo stesso tempo facendo in modo di acquisire gli ingenti contributi ministeriali cui la JET s.r.l. aveva diritto in quanto titolare dell'emittente televisiva "Studio 100".

Si tratta di società strettamente collegate tra loro, con una coincidenza quasi perfetta dei soci e con il medesimo legale rappresentante (cfr. allegato 3 all'informativa finale GDF): CARDAMONE Gaspare è, infatti, amministratore unico della JET s.r.l. dal 10.01.2013 ed è anche uno dei soci, unitamente a Cardamone Anna Maria e CARDAMONE Giovanni Carlo; CARDAMONE Gaspare è

altresì amministratore della MASTERMEDIA CLUB s.r.l. nonché socio della stessa unitamente a CARDAMONE Giovanni Carlo.

Orbene, in data 13.3.2018 la JET s.r.l. aveva presentato alla cancelleria del Tribunale di Taranto una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco. La richiesta veniva ammessa e il Tribunale fissava il termine del 12.5.2018 per depositare il piano concordatario, nominando il Commissario giudiziale. Dato inizio alla prima analisi della consistenza societaria, il commissario accertava l'esistenza dell'atto di cessione dell'azienda "Studio 100" da parte della JET s.r.l. e in favore di MASTERMEDIA CLUB s.r.l. avvenuta in data 1.12.2017, in pendenza di procedura prefallimentare.

In seguito, il 4 giugno 2018, la JET SRL depositava presso il Tribunale Fallimentare di Taranto istanza con la quale chiedeva di dichiarare la improcedibilità della domanda di concordato per espressa rinuncia della proponente e di archiviare la procedura prefallimentare nr. 169/2017, tra l'altro già sospesa per intervenuta desistenza di tutte le parte istanti (creditori).

Il Tribunale, con provvedimento del 4.07.2018, disponeva l'archiviazione degli atti della procedura prefallimentare e prendeva atto della rinuncia al concordato da parte della JET SRL.

A seguito di ulteriore istanza di fallimento, prodotta da tale De Giorgi Rosalba, si avviava la procedura prefallimentare nr.264/2018, cui venivano riunite altre successive istanze.

In data 20.09.2018, alla prima udienza di comparizione della procedura prefallimentare, la JET SRL chiedeva un rinvio esibendo un verbale dell'assemblea ordinaria di MASTERMEDIA CLUB SRL, dal quale si evinceva che la seconda si impegnava a soddisfare i creditori della JET SRL con le risorse derivanti dai contributi ministeriali che la società era in procinto di ricevere. Dopo un ulteriore rinvio (in data 18.10.2018), la JET SRL depositava nella successiva udienza (tenutasi il 29.10.2018), le desistenze dei creditori Elia, Giorgino, Media Network Srl, De Giorgi e Friuli. Nella medesima udienza, il Pubblico Ministero, essendo emerso lo stato di insolvenza di JET s.r.l., depositava istanza di fallimento, dichiarato dal Tribunale con sentenza n.35 del 2018 del 29.10.2018 (depositata il 30.10.2018).

Valutando la documentazione acquisita dal Curatore fallimentare, si evince che la JET s.r.l. aveva conseguito un risultato d'esercizio positivo pari a € 572.298,00 almeno fino al 27.11.2017 (cfr. relazione ex art. 33 del curatore e s.i.t. dello stesso). Secondo quanto riferito dall'amministratore CARDAMONE Gaspare, successivamente a tale data, per effetto della cessione di "STUDIO100" la JET SRL non ha più svolto alcuna attività.

Dal verbale di s.i.t. del curatore, escusso dalla G.d.F, emerge altresì che:

- la posizione debitoria e creditoria della JET SRL risulta sostanzialmente costante nel periodo oggetto di indagine;
- l'esposizione debitoria della JET SRL nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, documentata in sede prefallimentare, ammontava a €. 5.296.194,46;
- la flessione dei ricavi della JET SRL non è stata determinante nel fallimento, trattandosi al più di una concausa, potendo l'esercizio dell'impresa essere remunerativo anche in assenza di contributi ministeriali.

Il curatore ha individuato, quale causa definitiva del dissesto, proprio la cessione della azienda "Studio 100" alla società MASTERMEDIA, realizzata dalla JET s.r.l., *recte*, dai fratelli CARDAMONE. L'insolvenza sarebbe stata determinata dall'aggravamento della crisi finanziaria a seguito della cessione del ramo d'azienda, identificata come unica fonte di ricavi in grado di generare flussi di liquidità per la JET SRL.

La cessione del ramo d'azienda "Studio 100" è stata eseguita tra la MASTERMEDIA e la JET con atto notarile del 27.11.2017; amministratore di entrambe le società era CARDAMONE Gaspare, autorizzato nel corso dell'assemblea della JET SRL del 24.10.2017 ad accettare la proposta di acquisizione del ramo d'azienda.

Il prezzo di cessione indicato nell'atto risulta essere di € 34.500,00, quale differenza - secondo la prospettazione dei CARDAMONE - tra le attività (*asset* immateriale e avviamento) e le passività (debiti verso il personale), prezzo da saldare, senza interessi, entro il successivo 30 giugno 2018.

Venivano comunque esclusi dalla cessione i debiti erariali, pari ad euro 5.296.194,46, che poi determineranno la pronuncia di fallimento.

Il reale prezzo di cessione è stato oggetto di accorte e puntuali valutazioni nell'ambito del procedimento civilistico (cfr. documenti in atti), intrapreso dal curatore con la richiesta di sequestro giudiziario dell'azienda e/o di sequestro conservativo dell'importo di € 2.400.000,00 pari all'importo stimato dei contributi ministeriali vantati da "Studio 100", richiesta parzialmente accolta dal Giudice civile che, con ordinanza ex art. 671 c.p.c. del 4.02.2019, ha autorizzato il sequestro conservativo, sino alla concorrenza di 900.000 euro, di beni mobili o immobili della società MASTERMEDIA o delle somme e cose a questa dovute (provvedimento, successivamente reclamato sia dal curatore che da MASTERMEDIA SRL).

Non è questa la sede per analizzare compiutamente la questione relativa all'eventuale simulazione del prezzo di vendita della cessione (peraltro ammesso dalla stessa MASTERMEDIA in sede civilistica, avendo il suo consulente tecnico dichiarato che il prezzo di vendita reale ammontava ad €. 1.534.500,00, giacché, oltre ai 34.500,00 euro, bisognava computare la differenza tra i contributi ministeriali che, una volta ricevuti, la società MASTERMEDIA avrebbe riconosciuto alla cedente e l'importo di €. 580.892,09 quale valore dell'avviamento indicato nell'atto di cessione).

Quello che è pacifico è che poco o niente del corrispettivo è stato materialmente versato dalla MASTERMEDIA SRL alla JET SRL e che la prima, dopo la cessione (e per effetto della stessa), ha

proteso e comunque contribuito materialmente per le attività svolte prima della cessione.

Come rilevato infatti dal giudice civile nel suo provvedimento (ampiamente richiamato nella richiesta del PM) *"...quel che mancava nella determinazione dell'apparente prezzo di cessione erano i contributi relativi all'anno 2016, per l'attività svolta l'anno prima, ed analogamente per i contributi relativi all'anno 2017 e 2018, per le attività dell'anno precedente corrispondente; contributi o meglio crediti per contributi (o mere aspettative secondo una difesa della resistente), di cui era titolare la cedente, ma che la Mastermedia Club s.r.l. non mancava di accampare nei confronti dello Stato, spendendo la qualità di cessionaria del suddetto ramo d'azienda. Tanto che per l'anno di competenza 2016 era in erogazione il contributo di euro 780.156,71.*

E' evidente allora che con la cessione del ramo d'azienda lo scopo perseguito dalle parti era anche quello di ottenere i contributi: la good company avrebbe potuto conseguire i benefici più facilmente di quanto avrebbe fatto, per così dire, la bad company".

E ancora, sul prezzo effettivo della cessione ed il mancato pagamento dello stesso da parte della cessionaria: *"In primo luogo rileva l'effettiva finalità perseguita con la cessione del ramo d'azienda impugnato: come sopra si accennava l'intento dichiarato da parte della resistente era quello di poter vantare più opportunità di conseguire i contributi statali; i quali peraltro sarebbero serviti a pagare il grosso del debito con i dipendenti, lasciando i crediti erariali di ben euro 5.296.194,46, che poi avevano determinato la pronuncia di fallimento, al destino segnato della società fallita. Si deve poi considerare che le due società coinvolte nella cessione facevano capo alla stessa persona fisica, la quale assumeva il ruolo di amministratore unico anche della cessionaria, oltre che della cedente: eloquente nel senso della evidente ricorrenza dell'unicità del centro di interessi da considerarsi artefice della operazione, il rilievo che le due raccomandate nelle quali si sarebbe consacrato l'accordo simulatorio sul prezzo fossero a firma della stessa persona. E' allora poco credibile che, considerando anche le profonde difficoltà economiche in cui versava l'impresa televisiva, vi potesse essere già stato un passaggio effettivo di danaro, a titolo di prezzo della cessione, dalla cessionaria alla cedente, quando si doveva far fronte a ben altre pesanti priorità: pagare i lavoratori(o meglio provare a farlo), anzi prima ancora regolarizzare la loro posizione contributiva allo scopo di ottenere gli agognati contributi statali, al cui pagamento peraltro era condizionato il pagamento del debito nei confronti dei lavoratori(vedi l'evocato accordo sindacale di cui si fa parola nella perizia di parte resistente). Si ricordi poi che l'amministratore unico quando veniva sentito dal curatore fallimentare nel dicembre del 2018, pur confermando che non era quello indicato nell'atto notarile il prezzo effettivo della cessione, non era tuttavia in grado di indicarlo, neanche per approssimazione. Se poi si analizzano più da vicino alcune delle somme per le quali il consulente di parte resistente si sforzava di far passare per prezzo della cessione, ci si accorge che anche sotto questo profilo la convinzione che si trae è che nessun significativo*

passaggio di somme in conto prezzo vero e proprio vi sia stato: beninteso avendo riguardo a quello puro, al netto cioè delle obbligazioni già assunte con la cessione e con il presunto accordo simulatorio sul suo prezzo. Si intendono quindi escludere le somme pagate ai lavoratori, dal momento che i loro crediti erano stati già considerati nell'atto di cessione notarile, o i contributi previdenziali, dei quali si stimava l'importo nella misura di euro 600.000,00 in sede di presunto accordo simulatorio e veniva già defalcato dall'apparente prezzo di euro 1.500.000,00. Si tratta insomma di quelle somme che il consulente di parte ricorrente qualifica come adempimento di obbligazioni proprie della cessionaria; non quindi di pagamento di somme a titolo di prezzo al netto dei contributi previdenziali. Balza evidente, fra le somme contestate, ed oggetto del contraddittorio tecnico tra i due consulenti, ad esempio, quella di euro 96.423,00, che nella considerazione del consulente di parte resistente rappresentano il pagamento a titolo di prezzo, ma che invece si sono tradotte in un adempimento dell'obbligazione di pagare una prima parte del credito dei 26 dipendenti. Ancor di più rileva per il preferito esito processuale l'aver il consulente di parte resistente fatto passare per pagamento in conto prezzo la polizza fideiussoria di euro 572.766,80; si tratta infatti di garanzia, evidentemente non esigibile, se non per il caso in cui non segua il piano di rientro dal debito previdenziale che opportunamente si accollava la cessionaria per salvare i contributi. In ogni caso, piuttosto che la predetta polizza (o meglio il suo costo rappresentato dai premi previsti), rientra nel prezzo della cessione il debito principale per contributi previdenziali; solo che, come sopra si è già detto, venivano già coperti dagli euro 600.000,00 già imputati al prezzo di euro 1.500.000,00, non quindi delle restanti 900.000,00 che la cessionaria avrebbe dovuto versare soltanto a titolo di prezzo della cessione”.

La complessiva operazione fraudolenta posta in essere dai fratelli CARDAMONE si è poi completata con la stipula di altri contratti che hanno consentito alla MASTERMEDIA di continuare ad operare con le risorse della JET SRL.

Invero le due società hanno stipulato anche:

- un contratto di “locazione con opzione di acquisto delle attrezzature avente ad oggetto tutti i beni (materiali ed immateriali)” della JET SRL, come indicati nel libro cespiti, in data 19.01.2018, ovvero successivamente alla cessione di ramo d'azienda; l'atto contempla anche beni strumentali necessari e indispensabili quali: ponti radio, ripetitori, strumentazione elettronica per la trasmissione dei segnali, ecc....; tale documento risulta privo di data certa e riporta solo il canone mensile di €. 500,00, che invero non è stato mai concretamente versato (cfr. aggiornamento della relazione ex art 33 L.F. depositata il 30.1.2020; risulta che i canoni da gennaio 2018 a novembre 2018 sarebbero stati compensati tra la JET s.r.l. e la società MASTERMEDIA, con riduzione di un credito della seconda verso la prima, per un totale di € 5.500); è bene sottolineare che non vi è stata alcuna interruzione dell'attività dell'emittente televisiva, sicché deve credersi che anche a prescindere da tale contratto (cronologicamente successivo alla cessione di ramo d'azienda) le attrezzature indicate siano state costantemente utilizzate per le trasmissioni, non essendovi mai stata soluzione di continuità nell'attività aziendale nel passaggio (solo formale) da JET a MASTERMEDIA;
- un “contratto di affitto della nuova sede legale” della JET SRL finalizzato al trasferimento della sede legale della fallita da via Pignatelli sn in Statte (TA) alla via Rizzolla snc del medesimo comune, stipulato in data 3.10.2018 per la durata di un anno e per un corrispettivo annuo complessivo di €. 3.600,00, che non risulta concretamente versato; da accertamenti esperiti dalla GDF, si è riscontrato che in via Rizzolla nr. 2 insiste un immobile avente affissa sul muro di cinta una cassetta per la corrispondenza postale intestata a JET SRL.

In sintesi, attraverso la cessione del ramo d'azienda (lavoratori compresi) e i due successivi contratti di locazione della sede e delle attrezzature la società MASTERMEDIA ha intrapreso interamente l'attività prima svolta dalla JET s.r.l., che - non svolgendo altre e diverse attività, almeno dopo la cessione di dicembre 2017 - è rimasta un contenitore vuoto.

In definitiva attraverso quella scaltra e fraudolenta operazione negoziale si sono raggiunti i seguenti risultati:

- ✓ la JET s.r.l., che versava in *default* tanto da subire diverse istanze di fallimento, ha ceduto il ramo di azienda produttivo alla MASTERMEDIA, escludendo i debiti erariali (rimasti in capo alla società cedente) facendo così ottenere i contributi statali alla cessionaria che, in tal modo, avrebbe potuto pagare il grosso debito dei dipendenti lasciando i crediti erariali di ben euro 5.296.194,46 (causa della pronuncia di fallimento) al destino segnato della società fallita;
- ✓ il creditore fortemente pregiudicato è rimasto certamente il Fisco, essendo stati pagati i debiti di altri creditori, diversi dai lavoratori, ottenendone la desistenza dal fallimento;
- ✓ non vi è stato alcun effettivo versamento di prezzo, inteso in senso proprio, come esborso di denaro effettivo dalla società MASTERMEDIA in favore della JET s.r.l., potendo al più parlarsi di corrispettivo previsto per la cessione (corrispettivo che si è tradotto nel caso di specie soprattutto in assunzione di obbligazioni).

Con riferimento alla questione relativa al conseguimento di contributi statali previsti per le emittenti televisive locali commerciali, nel corso delle indagini sono state acquisite informazioni e documentazione dal Ministero dello SVILUPPO Economico (MISE) per delineare la posizione della JET SRL e della MASTERMEDIA CLUB SRL.

Dalle risposte fornite dal MISE e dai documenti acquisiti è emerso quanto segue (cfr. allegato 17 della informativa del 0.09.2017):

A seguito della delibera n. 32 del 20.06.2018 con cui il CORECOM Puglia ha annullato la precedente delibera del 24.02.2016 estromettendo dalla graduatoria relativa all'annualità 2013 l'emittente "STUDIO 100", il Ministero in data 20.02.2019 ha revocato alla JET SRL il contributo di €. 386.092,44 già erogato, e ha successivamente provveduto a insinuarsi al passivo, trovandosi la stessa società in fallimento; la MASTERMEDIA CLUB SRL, a sua volta, ha presentato varie domande di ammissione al contributo previsto per le emittenti televisive locali, ai sensi del DPR 23.08.2017 nr.146, rispettivamente in data 20.12.2017 per l'annualità 2016, il 22.01.2018 per l'annualità 2017, il 15.02.2018 per l'annualità 2018 e in data 28.02.2019 per l'annualità 2019 e in tali domande ha dichiarato, ai sensi dell'art.5 del predetto DPR, i requisiti di ammissione ai contributi; gli importi dei contributi annui riconosciuti dall'Ente ai sensi del DPR n.146/2017 sono stati:

- nell'anno 2016 €.780.156,71;
- nell'anno 2017 €.768.757,99;
- negli anni 2018 e 2019 la procedura di assegnazione è ancora in corso.

Nei confronti della MASTERMEDIA CLUB SRL, il Ministero recependo il Decreto ex artt. 671, 669 sexies 2° comma C.p.c., nr. 9296/2018 RG, nr. 8393/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Taranto – Seconda Sezione Civile, in data 27.11.2018, non ha erogato somme alla società avendo sospeso in via cautelativa ogni pagamento (fino alla concorrenza di €. 2.400.000); a fronte di tale sospensione, la MASTERMEDIA CLUB SRL, con nota del 04.06.2019, rappresentava che il provvedimento sopra richiamato era riferibile a un importo di €. 900.000 e non di €. 2.400.000, e in virtù di ciò richiedeva il pagamento dei contributi spettanti in eccedenza dei 900.000 euro; in esito alla richiesta di MASTERMEDIA CLUB SRL e alle informazioni richieste dalla Guardia di Finanza di Taranto, su delega della Procura, il Ministero ha chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, sospendendo l'erogazione dei contributi già riconosciuti.

A tale riguardo appare utile evidenziare che una delle cause di esclusione della domanda di contributo ex art. 2 d.l. 292/2004 è la mancanza di regolarità con il versamento dei contributi previdenziali per l'annualità cui si riferisce l'istanza.

Ciò che rileva, nel caso di specie, è che spostare i contributi ministeriali dalla JET SRL verso un'impresa con pochi debiti (MASTERMEDIA CLUB SRL) avrebbe reso quei crediti non attaccabili da procedure esecutive. Difatti la JET s.r.l. e i contributi che avesse ricevuto sarebbero comunque rimasti assoggettabili ai normali strumenti esecutivi azionabili dal Fisco e dagli altri suoi creditori, per la riscossione forzata del debito tributario e dei debiti ordinari.

Se la JET s.r.l. non avesse ceduto il ramo d'azienda alla società MASTERMEDIA, avrebbe potuto regolarizzare la posizione contributiva con INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani) con le stesse modalità utilizzate dalla società cessionaria, ovvero con la fideiussione e la delegazione di pagamento; avrebbe, perciò, ottenuto i contributi, ma (anche) su tali contributi, come sul resto dei valori positivi ceduti, si sarebbero azionate le ingenti pretese del Fisco e dei creditori vantate nei confronti della JET, la cui posizione soprattutto nei confronti dell'Erario era significativamente più gravosa rispetto alla posizione di MASTERMEDIA.

Da quanto esposto, è evidente che il motivo principale per realizzare la cessione di ramo d'azienda era mettere al riparo (o quanto meno tentare di farlo) dalle pretese creditorie, soprattutto erariali, i valori positivi - trasferendoli alla società *in bonis* - e lasciare le passività sulla JET s.r.l.

Infine si rileva che, su ricorso del curatore fallimentare, con sentenza del 28.10.2019 il tribunale di Taranto ha esteso il fallimento alla MASTERMEDIA CLUB SRL, senza procedere a verifica dell'insolvenza di quest'ultima, sul presupposto dell'esistenza di una "società di fatto" (il cui fallimento è stato contestualmente dichiarato) costituita tra le due persone giuridiche, trattandosi della medesima realtà aziendale trasferita dalla JET SRL alla MASTERMEDIA (cfr. copia della sentenza depositata in Procura il 29.10.2019).

In quella sede il Tribunale civile, dopo aver rappresentato che:

- entrambe le società hanno avuto il medesimo amministratore unico (CARDAMONE Gaspare), socio al 50% della MASTERMEDIA CLUB s.r.l. e al 33% della JET;
- il 27.11.2017 la JET ha ceduto alla MASTERMEDIA il ramo d'azienda che consente la fornitura dei servizi di media audiovisivi cedendo altresì in locazione, il 19.01.2018, i beni mobili utilizzati per la propria attività;

ha rilevato che la MASTERMEDIA CLUB, ben prima dell'acquisto del ramo d'azienda, aveva con sistematicità effettuato pagamenti, anche di importi rilevanti, in favore dei creditori della JET e, successivamente, ha pagato o si è accollata debiti della cedente, non ricompresi nelle passività cedute, sottolineando, altresì, una scelta aziendale della MASTERMEDIA di mettere a disposizione della JET tutte le risorse correlate all'attività di radiodiffusione (cfr. delibere assembleari richiamate nella sentenza), tutti elementi che hanno dimostrato l'esistenza di un sodalizio di fatto volto all'esercizio in comune dell'impresa televisiva STUDIO100.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

IL REATO DI BANCAROTTA (CAPO A)

Nel corso delle indagini è, quindi, emerso che CARDAMONE Gaspare e CARDAMONE Giovanni Carlo, assunta la decisione di portare al "declino" la società in crisi di liquidità e con un enorme debito con l'Erario, ossia la JET SRL, hanno spostato il ramo produttivo nella MASTERMEDIA CLUB SRL, società attiva e "pulita", con possibilità - quindi - di godere dei contributi statali in favore delle emittenti televisive locali, distraendo i mezzi e i locali necessari per l'espletamento delle attività aziendali.

Le indagini hanno dimostrato che esisteva un'unica compagine economico-aziendale tra le due società riconducibili ai CARDAMONE, dal momento che:

- operavano nello stesso settore;
- dopo la cessione di Studio 100 la MASTERMEDIA svolgeva unicamente l'attività prima svolta da JET s.r.l. (cfr. informativa depositata il 4.11.2019);
- avevano la stessa sede, utilizzavano gli stessi locali, gli stessi beni strumentali e si avvalevano degli stessi 26 dipendenti (transitati con la cessione dalla JET a MASTERMEDIA; cfr. annotazione depositata il 4.11.2019);
- alcuni fornitori della MASTERMEDIA CLUB s.r.l. erano stati fornitori della JET s.r.l. (cfr. Annotazione del 4.11.2019);
- mantenevano il patrimonio aziendale tramite svuotamento della società in crisi e trasferimento in altra società dei CARDAMONE del ramo produttivo, eludendo il pagamento di alcuni fornitori,

evitando del tutto di pagare l'erario, pagando taluni lavoratori che avevano presentato istanza di fallimento per ottenerne la desistenza e mantenendo il patrimonio all'interno della famiglia.

In difetto dell'effettivo versamento del corrispettivo della cessione nelle casse della società e, più in generale, in difetto di alcun vantaggio per il ceto creditorio di JET SRL, e in particolare per il Fisco, il dato estimativo relativo alla congruità del prezzo si rivela di fatto influente ai fini dell'esclusione della natura distrattiva del trasferimento realizzato, giacché alla sottrazione del patrimonio della JET non consegue una reale contropartita, idonea a preservare le ragioni creditorie, ma solo lo spostamento, all'interno di una "società partner" di proprietà dei medesimi CARDAMONE, dei beni indebitamente sottratti alla garanzia patrimoniale. Né varrebbe la circostanza che il corrispettivo fosse o meno congruo, giacché al fine di poter escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, occorre fornire la prova che la stessa abbia conseguito un saldo finale complessivamente positivo, idoneo a riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la fallita e a neutralizzare gli svantaggi per i creditori sociali, in difetto della quale la condotta realizzata non potrà che conservare una connotazione illecita (cfr. Cass. n. 16202/2017).

Nel caso che ci occupa, allo spostamento del ramo produttivo dell'emittente televisiva Studio 100, non è conseguito alcun effetto favorevole per la fallita, cui sono rimaste in cassa solo le posizioni debitorie verso terzi e soprattutto verso il Fisco.

~~Per comprendere realmente l'essenza dell'operazione di cessione debitoria, infatti, restano due~~
aspetti:

1) certamente, sono transitati da JET SRL a MASTERMEDIA CLUB SRL diversi valori positivi, costituiti da beni, avviamento, risorse umane, titolarità dell'emittente televisiva "Studio 100" con conseguente titolarità a chiedere i contributi ministeriali;

2) quanto al debito relativo al passaggio dei lavoratori, il debito contributivo non può essere *sic et simpliciter* oggetto di cessione, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 2560 c.c., ai sensi del quale l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del trasferimento, principio ribadito dalla Cassazione (cfr. sentenza n. 3636/2016), che ha precisato come in tal caso non opera l'estensione della responsabilità all'acquirente prevista dal co. 2 dell'art. 2112 c.c., non vi è dunque solidarietà; eventuali clausole in deroga non sono ammissibili e sarebbero nulle, trattandosi di norme imperative; al più può esserci un'obbligazione a versare le somme per pagare quei contributi da parte della cessionaria e in favore della cedente, tuttavia, come premesso, MASTERMEDIA CLUB SRL ha assunto delle obbligazioni (polizza per pagare i contributi all'INPGI, versamento di assegni di esito allo stato non noto), ma non ha versato denaro. È, invece, evidente, che tale cessione ha intaccato la garanzia patrimoniale che deve essere tutelata in favore del ceto creditorio e che vi è stato un pregiudizio aggiuntivo determinato da una diversa conformazione del patrimonio sociale (conseguente alla cessione), che ha scalfito la regola della partecipazione al riparto secondo le regole della concorsualità, posto che le risorse dell'azienda sono sottoposte *ipso facto* al vincolo di destinazione di cui all'art. 2740 c.c.

Tanto premesso in fatto, in punto di diritto occorre evidenziare che, secondo giurisprudenza consolidata, "*ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è necessario che sia stato posto in essere, prima della dichiarazione di fallimento, un atto di disposizione che determini un depauperamento del patrimonio societario, indipendentemente dal fatto che tale atto abbia determinato - o concorso a determinare - il fallimento dell'azienda*" (cfr. Cass., Sez.V, Sez. 5, Sentenza n. 47616 del 17/07/2014). Il reato di bancarotta si consuma, quindi, anche se i fatti di distrazione vengono commessi in un momento antecedente allo stato di decozione (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11095 del 13/02/2014: ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata).

Nel caso in esame le suddette operazioni commerciali (tenuto conto delle effettive condizioni contrattuali ricostruite dal PM) appaiono innanzitutto palesemente pregiudizievoli per l'interesse

della società JET, atteso che la cessione del ramo d'azienda – ad un prezzo il cui effettivo pagamento non è stato peraltro neanche dimostrato – e la stipula degli altri due contratti (locazione di immobile, beni mobili e altre risorse) hanno privato l'impresa (poi dichiarata fallita) di cespiti che potevano costituire valida garanzia per i creditori.

E, secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte, sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (cfr. Cass., Sez. V, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, in fattispecie in cui è stato confermato il reato di bancarotta essendovi stata la vendita, in quel caso addirittura a prezzo di mercato, di un bene immobile costituente l'unico ramo d'azienda di una società e che, pur se seguita dall'effettivo conseguimento del corrispettivo, aveva tuttavia privato l'impresa della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita; nello stesso solco si colloca Cass., Sez. V, sent. n. 10778/2012, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale, senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società).

Nella vicenda che ci occupa, in cui comunque non appare dimostrato l'effettivo versamento del prezzo relativo alla cessione del ramo di azienda "Studio 100", è stato inequivocabilmente acclarato che CARDAMONE Gaspare, quale amministratore della JET s.r.l. e della MASTERMEDIA CLUB SRL, ha dissipato – con il concorso del fratello CARDAMONE Giovanni – il patrimonio dell'azienda, svuotandola di contenuto e trasformandola in una vera e propria "scatola vuota", essendo stata privata di qualunque risorsa per poter operare.

IL REATO EX ART 11 D.LGS. 74/00 CONTESTATO NEL CAPO B)

L'art. 11 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente dispone: "*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni*".

Si noti che la condotta incriminata dalla norma non è l'evasione d'imposta in sé, bensì il compimento di atti "fraudolenti", di qualunque natura, consistenti nella potenziale, secondo un giudizio ex ante, (o reale) sottrazione di propri o altrui beni all'eventuale procedura di riscossione coattiva, a fronte di evasioni d'imposta; l'oggetto materiale della condotta stessa sono dunque i beni in relazione ai quali vengono compiuti gli atti fraudolenti, finalizzati non solo a impedire il pagamento del debito tributario ma, in generale, la realizzazione della pretesa del Fisco, anche in via coatta (comprendente dunque l'imposta evasa, interessi e sanzioni).

Le operazioni di natura straordinaria, come cessioni di azienda o di ramo aziendale, possono divenire strumento per sottrarsi al pagamento di debiti erariali laddove la società gravata di debiti viene volontariamente svuotata del suo attivo patrimoniale e la continuità della sua attività viene assicurata mediante altro soggetto giuridico, formalmente distinto, ma che in realtà è riconducibile agli stessi gestori della prima azienda.

In particolare la Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37389 del 12.09.2013) ha ravvisato l'alienazione simulata nell'operazione realizzata dal rappresentante legale di un'impresa gravata da ingenti debiti, contratti per lo più nei confronti dell'erario, il quale, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto dovuti da tale società, abbia simulato la messa in liquidazione e la cessazione della stessa, proseguendo, contestualmente alla cessazione, la medesima attività d'impresa, con gli stessi dipendenti e negli stessi locali della cessata, per il tramite di un'altra società, della quale era titolare all'85% del capitale, mentre il residuo 15% era intestato alla figlia. Quest'ultima, fino al descritto subentro, presentava un oggetto sociale privo di

qualsiasi attinenza con l'attività svolta dalla cessata e non aveva dichiarato in precedenza alcun reddito.

In precedenza i giudici di legittimità (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 45730 del 22.11.2012) avevano confermato la sussistenza del reato in rassegna avuto riguardo a un'asserita operazione di riorganizzazione aziendale, attraverso la quale una società, divenuta responsabile verso il Fisco per il pagamento dei tributi, era stata svuotata di ogni attività a favore delle altre società riconducibili all'originaria proprietà del gruppo, lasciando residuare in capo alla prima, quale unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale. Il disegno fraudolento si concludeva con la cessione (formale) a soggetti terzi della società debitrice nei confronti dell'Erario, la messa in liquidazione della medesima e la successiva dichiarazione di cessazione.

Nel caso *de quo*, a prescindere dalla natura simulata meno delle operazioni negoziali intercorse tra le società MASTERMEDIA e JET, si è già detto che trattasi di due società quasi del tutto sovrapponibili, evidentemente utilizzate per realizzare i propositi criminosi.

La cessione di ramo d'azienda, avvenuta mediante atto pubblico stipulato in data 27/11/2017 tra la cedente JET S.r.l. e la cessionaria MASTERMEDIA CLUB S.r.l., ha di fatto consentito di trasferire l'intero compendio aziendale relativo, tra l'altro, all'emittente televisiva locale "Studio 100", dalla prima (in odore di fallimento, poi fallita) alla seconda, che al momento della stipula dell'atto era *in bonis* e che solo successivamente è stata oggetto di esonerazione di fallimento proprio consistendo che invero si trattava della medesima realtà soggettiva ed economico-finanziaria.

Ancora una volta, a sostegno di quanto rappresentato, si richiamano sinteticamente i seguenti elementi:

- le società cedente e acquirente si riconducono alle medesime persone fisiche ovvero CARDAMONE Gaspare e CARDAMONE Giovanni Carlo;
- la MASTERMEDIA CLUB S.r.l. subentrando alla JET S.r.l. ha acquisito la disponibilità e utilizzato anche le sedi operative situate a Statte in via Pignatelli n. 26 e a Brindisi in piazza Cairolì n. 28/a e ne ha utilizzato le attrezzature tecniche;
- già nel 2016 la JET S.r.l. aveva ceduto il ramo aziendale relativo all'emittente radiofonica "Publiradio Solo Musica Italiana" al prezzo di € 89.000;
- dopo le suddette cessioni (emittente tv e radiofonica) la JET S.r.l. è rimasta di fatto vuota, in condizione di non poter più proseguire la propria attività, destinata al fallimento, con conseguente pregiudizio del principale creditore, ovvero l'Erario, per un importo superiore a 5 milioni di euro;
- a fronte della predetta cessione, non vi è stato alcun effettivo versamento di prezzo o vantaggio compensativo;
- tramite l'atto di cessione, MASTERMEDIA CLUB S.r.l. ha potuto presentare domanda per ottenere i contributi pubblici erogati dallo Stato in favore delle emittenti televisive locali, contributi maturati per l'attività svolta da Studio 100 negli anni dal 2015 al 2017.

Analizzando le "richieste di ammissione al passivo" - acquisite presso il curatore fallimentare - è stato possibile accertare che la JET S.r.l. aveva accumulato nel corso degli anni un'ingente posizione debitoria nei confronti dell'Erario per oltre cinque milioni di euro.

Come si evince dal "progetto di stato passivo" redatto dal curatore del fallimento JET S.r.l., dott. Cosimo Valentini (all. 1, informativa GDF depositata in data 3.10.2019) e in particolare dalla domanda di insinuazione n. 15 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (all. 2), parte del citato debito pari ad € 1.626.701,15 è afferente al mancato versamento di IVA e imposte sui redditi (unici tipi di imposte che ricadono nella previsione di cui all'art. 11 d. lgs. n. 74/2000):

- € 1.589.086,93 per "le imposte, per le pene pecuniarie e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA (art. 2752 c.3 e art. 2778 n° 19)";
- € 26.194,28 per "IVA verso il cessionario o il committente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione (art. 2772 e art. 2780 n° 4)";
- € 11.419,94 per "le imposte sul reddito (IRPEG, IRPEF, IRAP) dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa (art. 2758, art. 2759 e art. 2778 n° 7)".

Effettuate specifiche interrogazioni alla banca dati "Anagrafe Tributaria", è stato rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva già provveduto alla comunicazione nei confronti della JET S.r.l. delle imposte dovute, scaturite dai controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, eseguiti in merito alle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e IVA. I dati acquisiti, relativamente ai cinque anni antecedenti quello del fallimento (all.ti da 3 a 7), sono stati riepilogati nel seguente prospetto:

Anno	Tipo di imposta	Importo dovuto	Dichiarazione fiscale della JET SRL (oggetto di accertamento)		Numero della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione a ruolo
			numero dich.	data di presentazione	
2016	IVA	2.288,38	16142724260	29/05/2017	0114806217401
	Ritenute IRPEF	0,00	===	===	===
2015	IRES / IVA	36.957,06	12022618640	29/12/2016	0027408916601
	Ritenute IRPEF	104.665,43	18415627637	15/09/2016	0092696216701
2014	IRES / IVA	121.748,85	13313358178	28/12/2015	0015301815601
	Ritenute IRPEF	120.800,80	17395112898	21/09/2015	0089526015751
2013	IRES / IVA	101.230,68	16005119872	30/09/2015	0003503814671
	Ritenute IRPEF	149.944,22	18584663880	19/09/2014	0101149414751
2012	IRES / IVA	202.751,56	10374630526	24/12/2013	0014582813671
	Ritenute IRPEF	139.564,20	12274540562	20/09/2013	0007426613771
	Totale €	979.951,18			

Risulta quindi accertato sia il superamento della soglia penalmente rilevante di € 200.000, prevista dall'art. 11 co. 1 ultima parte del D.Lgs. 74/2000, sia il fatto che CARDAMONE Gaspare e CARDAMONE Giovanni Carlo fossero consapevoli del suddetto debito tributario della JET S.r.l. precedentemente alla realizzazione del trasferimento di ramo d'azienda relativo all'emittente tv "Studio 100", con atto del 27/11/2017. Come noto, la procedura del c.d. controllo automatizzato ex art. 36 bis cit. si esegue per liquidare l'imposta dovuta all'esito dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali: avendo i CARDAMONE presentato le dichiarazioni, indicando l'imposta dovuta (e non versata), avevano piena conoscenza del debito fiscale maturato.

Nel caso in esame, non v'è dubbio, dunque, che la condotta degli indagati possa essere sussunta in quella astratta descritta dalla norma incriminatrice, atteso che, attraverso l'espedito della cessione del ramo di azienda dalla JET SRL ad altra società riconducibile a loro stessi, i fratelli CARDAMONE hanno mantenuto la disponibilità di beni e risorse finanziarie utili per la prosecuzione dell'impresa, proseguendo - contestualmente alla cessione - la medesima attività, con gli stessi dipendenti e negli stessi locali della cedente, il che integra un artificio che può senza dubbio essere definito come una condotta "fraudolenta", "idonea" a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (comportando essa una sensibile diminuzione della liquidità della società).

Infine è appena il caso di rammentare che è pacifico, secondo la Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 20/11/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017) il concorso tra il reato di bancarotta distrattiva e il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art.15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda).

LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO.

Come argutamente evidenziato dal PM, in materia di reati societari e tributari, anche per le ipotesi in cui formalmente la violazione fa riferimento all'amministratore, è pacificamente ammessa la responsabilità concorsuale secondo le ordinarie regole previste dall'art. 110 c.p. per la figura dei soci. Difatti, anche per i reati formalmente e direttamente attribuiti agli amministratori (sia di fatto, che di diritto), nondimeno alla commissione del reato proprio possono concorrere anche i soci o altre persone, la cui corresponsabilità può trovare fondamento in condotte consapevoli che rispondano ai requisiti fissati in via generale dall'art.110 c.p (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 662 del 01/12/2010).

Quanto, in particolare, alla figura dei soci, è la stessa posizione all'interno della società, al momento della commissione delle condotte criminali, che qualifica e attribuisce significato alle condotte perpetrate che denotano il diretto e consapevole coinvolgimento del socio nei reati contestati. In particolare, ciò vale per CARDAMONE Giovanni, socio al 50 % nella MASTERMEDIA, socio con la medesima partecipazione di CARDAMONE Gaspare nella JET s.r.l., fratello di quest'ultimo e già destinatario in passato di sentenze di condanna per reati simili, che coinvolgevano anche l'emittente televisiva "Studio 100" (cfr. certificato del casellario e informazioni contenute nelle ~~pag. 11 e 12 dell'informazione della GDF del 01/03/2019~~).

Come risulta dai verbali di assemblea ordinaria della società JET, in data 24.10.2017, e di MASTERMEDIA CLUB s.r.l., in data 26 ottobre 2017, rispettivamente relativi alla cessione di ramo d'azienda e di acquisizione del ramo d'azienda, compaiono in entrambi CARDAMONE Gaspare quale presidente e CARDAMONE Giovanni Carlo quale segretario.

Nel verbale della JET s.r.l. risulta che si autorizza *"il rappresentante comune sig. Cardamone Giovanni Carlo (giusta nomina del 29 agosto 2019) ad accettare la proposta di acquisizione di ramo d'azienda avanzata dalla società Mastermedia Club srl"*; si conferiscono al rappresentante comune *"tutti i poteri, affinché perfezioni in tutte le sedi opportune il contratto di cessione. Il rappresentante comune potrà, ad esempio, scegliere il notaio rogante, fissare le modalità di pagamento del prezzo, comunicare agli uffici pubblici l'avvenuta cessione e compiere tutti quegli atti, anche non espressamente previsti nel presente verbale, necessari per la cessione di cui sopra. Il tutto con premessa di rato e valido"*. Nel verbale della MASTERMEDIA CLUB SRL speculari autorizzazioni e poteri vengono, invece, conferiti al Presidente CARDAMONE Gaspare.

In entrambi i verbali si attesta che si apre la discussione previa esposizione da parte del presidente *"dell'attuale situazione finanziaria"*.

Tanto prova anche formalmente la perfetta conoscenza delle difficoltà della JET SRL e delle condizioni finanziarie delle due società, la condivisone del progetto di cessione, la consapevolezza delle condotte poste in essere.

ESIGENZE CAUTELARI

Ritiene questo GIP che sussistano, a carico di entrambi gli indagati, concrete ed attuali esigenze cautelari da tutelare

Sussiste, in particolare, l'esigenza prevista dall'art. 274, lett. c), c.p.p., esistendo il concreto e attuale pericolo che i fratelli CARDAMONE commettano delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Lo si desume in prima battuta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto.

La pervicacia criminale di CARDAMONE Gaspare e CARDAMONE Giovanni emerge inequivocabilmente dalla persistente consumazione delle condotte delittuose in un consistente e ininterrotto arco temporale: le indagini della GDF hanno, infatti, messo in luce che negli anni è stato seguito uno schema ripetuto, che ha contemplato la dismissione di cespiti positivi del loro patrimonio, in particolare l'azienda STUDIO100, per mantenerla in vita e continuare a percepire i contributi del MISE, in danno dei creditori della società portata al fallimento, con particolare riferimento all'Erario.

Fa parte di questo sistema anche la creazione negli anni di plurime società (cfr. pagg. 6 e ss. della informativa del 6.09.2019) che consentono di scegliere l'ente a cui far conseguire vantaggi o trasferire il patrimonio.

Si tratta, dunque, di soggetti che non hanno esitato a porre in essere un piano sistematico per ottenere il massimo profitto senza pagare il Fisco e sfuggendo alle iniziative di recupero dei loro creditori, assicurandosi di conservare il patrimonio nelle mani della loro famiglia e dimostrando una spiccata e pervicace indole delinquenziale; il che prova che essi traggono dall'attività delittuosa i proventi per il proprio sostentamento.

Va altresì valutata la personalità altamente negativa di entrambi gli indagati, già gravati da numerosi precedenti penali e giudiziari; e invero:

- CARDAMONE Gaspare ha riportato due condanne per la violazione delle norme sul diritto d'autore, ben sei per omesso versamento dei contributi previdenziali ed ha anche tre precedenti per reati fiscali ed uno per calunnia;
- CARDAMONE Giovanni ha riportato una condanna per la violazione delle norme sul diritto d'autore, due per bancarotta (una delle quali riguardanti proprio la srl STUDIO2000, già srl STUDIO100, per la distrazione del ramo di azienda costituito dall'impresa televisiva ceduta alla JET srl: cfr. sentenza n. 2235/02 in atti) e tre per omesso versamento dei contributi previdenziali.

La frequenza delle attività illecite, mai interrotte, anzi perfezionate nel corso degli anni, denotano la loro professionalità nel delinquere, tale da escludere la mera occasionalità della condotta. L'aver pianificato e realizzato un complesso progetto criminoso coinvolgente le loro società, l'aver perpetuato l'attività illecita per lungo tempo e l'aver lucrato ingenti capitali destinati all'Erario sono elementi che denotano la tendenza dei CARDAMONE a compiere imprese delittuose con modalità strutturate e sofisticate, a commettere condotte di bancarotta e frode fiscale o comunque delitti determinati da motivi di lucro, in ambito societario e imprenditoriale.

Peraltro alcune società sono tuttora esistenti, operanti, con i medesimi soggetti, con le medesime modalità dovendo – perciò – ritenersi attuali e concrete le esigenze cautelari

Con specifico riferimento, dunque, all'attualità del pericolo di recidiva, si richiama il condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte circa la necessità di considerare, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione del reato, da rapportare al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, la peculiarità dell'intera vicenda cautelare e la concreta condotta perpetrata, in rapporto alle circostanze fattuali che la connotano (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016, secondo cui *"..anche nell'attuale quadro normativo, la Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare.... Dunque, permane valido il principio secondo cui, per stabilire se vi sia attualità del pericolo di reiterazione di reati, non è sufficiente fare riferimento al decorso del tempo, occorrendo all'uopo sottoporre a scrutinio le peculiarità della vicenda cautelare; e, se è vero che, in base alla novella legislativa, l'attualità e concretezza del pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, purtuttavia va ricordato che, in merito all'applicabilità dei criteri così introdotti dalla legge n. 47/2015, la Corte ha recentemente avuto modo di precisare che, sebbene il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consenta di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, esso non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano"*).

E ancora: *"In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde*

il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 23/02/2016).

Orbene, nel caso in esame è ragionevole ritenere che i CARDAMONE abbiano tutto l'interesse a non dismettere l'attività, sistematicamente praticata, di spostare i beni aziendali da una società all'altra per sottrarla ad azioni esecutive individuali e concorsuali, trattandosi di facile fonte di guadagno derivante da attività svolta con carattere di professionalità, che non è facile interrompere, trattandosi peraltro di soggetti che svolgono attività imprenditoriale.

Tali elementi, nel complesso, inducono fondatamente a ritenere la non occasionalità della condotta e, quindi, in ultima analisi il più che concreto, fondato ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose.

La prognosi assolutamente sfavorevole di ricaduta nel delitto esclude in radice la verosimiglianza della concessione della sospensione condizionale della pena in caso di futura condanna, in presenza peraltro di precedenti ostativi.

Le descritte esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con la misura interdittiva scelta dal PM.

Ciò in considerazione di quanto si è sopra detto circa la concretezza e l'intensità delle esigenze cautelari esistenti nel caso di specie.

In particolare, le specifiche modalità della condotta, la gravità dei fatti denunciati, la durata nel tempo dell'azione criminosa e la reiterazione dei comportamenti illeciti, in ambito imprenditoriale, pur avendo riportato le precedenti condanne, appalesano una evidente incapacità di autocontrollo di entrambi gli indagati a cui va fortemente limitata, per il periodo massimo previsto dalla legge, la possibilità di esercitare imprese e/o ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche operanti nelle attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, nelle attività intermedie alla circolazione dei beni e nelle attività ausiliarie alle precedenti (essendo strettamente collegata, la loro indole delinquenziale, allo svolgimento di attività imprenditoriali nei settori sopra individuati).

* * *

Non risulta che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

P. Q. M.

visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p. e 291-292 c.p.p.

a p p l i c a

nei confronti di CARDAMONE Gaspare e di CARDAMONE Giovanni Carlo, in atti generalizzati, la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e/o di ricoprire incarichi direttivi nelle persone giuridiche o nelle imprese medesime, operanti nelle attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, nelle attività intermedie alla circolazione dei beni e nelle attività ausiliarie alle precedenti, per la durata di mesi 12;

Visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.

d i s p o n e

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione, nonché ex art. 293 co.4 c.p.p. alla camera di commercio di Taranto, per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:

- consegnare copia del provvedimento all'indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 att. c.p.p., al direttore dell'istituto penitenziario;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p.;
- redigere il verbale delle operazioni compiute;
- trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;
- redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve:

- essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;
- essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all'articolo 97 att. c.p.p..

Così deciso in Taranto l'11 giugno 2020

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Benedetto RUBERTO

IL CANCELLIERE

Tribunale di Taranto
Sezione Gip/Gup
Depositato il
11.6.2020
Il Cancelliere
L. Leggeri Cosimo



Per copia conforme all'originale
Taranto, 11.6.2020
IL CANCELLIERE
L. Leggeri Cosimo

